



*Giustizia Sportiva*

Federazione Italiana Tennistavolo  
Prot. n 4283  
27/07/2016

**DECISIONE N. 8 / 2016**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto dai Sigg.ri:

**Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente**  
**Avv. Giuseppe MATANO – componente**  
**Avv. Vanessa CARANCINI – componente**

riunita nella Camera di Consiglio in data 21 Luglio 2016 per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. 03/2016, nei confronti del Comitato Regionale Lombardia, in persona del Presidente Sig. Nicola D'AMBROSIO, per la violazione dell'art. 2, comma 2, del vigente Regolamento di Giustizia per la pubblicazione di articoli a contenuto prettamente elettorale sul sito istituzionale della FITET Lombardia;

acquisito il fascicolo della Procura Federale;

preso atto della richiesta del Sig. D'AMBROSIO, nella qualità, in data 24.05.2016 ex art. 46 del vigente Regolamento di Giustizia, per l'applicazione della sanzione della deplorazione ex art. 12, lett. b) del Regolamento medesimo;

tenuto conto della adesione in pari data da parte della Procura Federale;

preso atto della nota della Procura Generale dello Sport in data 09.06.2016 e della mancanza di osservazioni da parte di quest'ultima in ordine alla richiesta di applicazione della sanzione concordata;

**ITTF • ETTU**

preso atto del riscontro alla predetta nota espresso dalla Procura Federale in data 14.07.2016.

#### **RITENUTE**

- **corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti;**
- **congrua la sanzione indicata;**

#### **P.Q.M.**

**Delibera all'unanimità** di dichiarare, ex art. 46 del vigente Regolamento di Giustizia, l'efficacia dell'accordo intercorso tra le parti recante la sanzione della deplorazione ex art. 12, comma 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia con il beneficio della non menzione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

#### **MANDA**

Alla Segreteria Federale di comunicare la presente decisione all'interessato e al Procuratore Federale, nonché di pubblicarla.

Così deciso in Roma, 26 Luglio 2016.

**Il Presidente** <sup>F.T.O</sup> Avv. Eraldo Liberati

**Il componente** <sup>F.T.O</sup> Avv. Giuseppe Matano

**Il componente** <sup>F.T.O</sup> Avv. Vanessa Carancini

**Si avverte che, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento di Giustizia, l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.**